

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall' Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

### (349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAGANINI (Calciatore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota N°. 7164/561 pf12-13/SP/blp del 9.5.2013).

Con atto del 9.5.2013, la Procura federale ha deferito il Sig. Luca Paganini, calciatore tesserato per la Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, e dell'art. 11, co. 1, CGS, per aver posto in essere, in occasione dell'incontro di calcio Casale – Pro Patria del 19.1.2013, una condotta discriminatoria recante offesa, denigrazione ed insulto per origine etnica ai danni di Ribeiro Fabiano, e la stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 11, co. 3 e 4, CGS, a titolo di responsabilità concorrente ex art. 4, co. 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione a quanto ascritto al proprio tesserato.

Alla riunione del 7.6.2013, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e, quindi, per l'applicazione al Sig. Paganini della sanzione di giornate 5 (cinque) di squalifica e di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, mentre alla Società l'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive alle quali hanno allegato alcuni fotogrammi ed una ripresa audiovisiva, avente natura amatoriale, hanno chiesto il rigetto del deferimento, invocando l'esenzione dalle correlate responsabilità.

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile la documentazione fotografica ed audiovisiva prodotta a discarico dai deferiti sia perché ne è sconosciuta la provenienza sia perché i fotogrammi ed il filmato non forniscono garanzie tecniche e documentali tali da consentirne l'ingresso nel procedimento di che trattasi.

Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine da quanto accaduto in occasione di una discussione accesi prima della esecuzione di un calcio d'angolo, e quindi a gioco fermo, nella quale il calciatore Ribeiro, riferendo di essere stato apostrofato dal Paganini con l'espressione ingiuriosa riportata nella motivazione del deferimento, lo avrebbe colpito.

Il deferito, a sua discolpa, nega di aver proferito le parole che gli sono state attribuite asserendo di averne rivolte altre che, sebbene di diversa natura – sempre ingiuriosa – ed abituali nel frasario di gioco, integrerebbero comunque una condotta sanzionabile ai sensi del CGS.

Sta di fatto che, ai fini della individuazione della responsabilità del Paganini è necessario effettuare una valutazione comparativa degli elementi raccolti in fase di indagine anche ai fini della ricostruzione dei fatti.

Il primo è ovviamente costituito dal referto di gara, nel quale l'arbitro riferisce di aver interrotto l'esecuzione del calcio d'angolo, in quanto, accesi una discussione animata, decideva di ammonire il Paganini che stava stratonando per la maglia il Ribeiro il quale, a sua volta, lo attingeva al volto con una manata che ne determinava l'espulsione.

Il Direttore di gara riferisce, altresì, che, a seguito di detto provvedimento, un nutrito gruppo di compagni di squadra avrebbe sostenuto che lo stesso fosse stato reso destinatario di insulti a sfondo razziale, che però l'Arbitro precisava di non aver udito.

Parzialmente sovrapponibile è la dichiarazione resa dal Paganini, il quale asserisce di aver apostrofato il Ribeiro reo, a suo dire, di un comportamento scorretto ai danni di altro compagno di squadra e che si trovava a qualche metro di distanza, con espressione ingiuriosa diversa da quella a sfondo razziale che poi, invece, lo stesso Ribeiro lo avrebbe invitato a ripetere fuori dal terreno di gioco. Il deferito dimentica – o omette di riferire – di aver stratonato per la maglia l'antagonista e precisa che il Ribeiro, al culmine della discussione, lo avrebbe raggiunto e colpito, precisando infine che l'ammonizione ricevuta era, probabilmente, frutto di una svista dell'arbitro.

Ad ulteriore sostegno della responsabilità del Paganini convergono le dichiarazioni rese dal Sig. Rognetta, compagno di squadra del Ribeiro, il quale ha riferito di aver udito l'ingiuria, trovandosi peraltro a due metri dai contendenti, dal Sig. Pozzati, intento ad effettuare il riscaldamento sulla linea laterale, che ha riferito di aver esattamente udito l'espressione ingiuriosa proferita dal deferito, dal Sig. Preziosi, il quale ha riferito che, avvicinandosi, sentiva il Ribeiro lamentarsi dell'offesa ricevuta, ed infine dal padre dello stesso.

Dette dichiarazioni non vengono poi scalfite dalle deduzioni difensive dei deferiti, sia perché non vengono indicati particolari elementi da cui desumerne l'inattendibilità o un interesse diretto allo specifico contenuto accusatorio, a parte la dichiarata inammissibilità della documentazione fotografica prodotta.

Non risulta altresì idoneo a fornire elementi a discarico quanto riferito dal calciatore Amicarelli, compagno di squadra del Paganini, il quale, smentendolo in parte, ha riferito che l'offesa sarebbe stata fatta utilizzando parole diverse.

Allo stesso modo, il verificarsi di quanto contestato non è escluso né dalla decisione del GS né dalla richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica.

Il primo, difatti, è chiamato a decidere sulla base delle risultanze dei referti del Direttore di gara e degli assistenti i quali, per converso, non escludono – qualora non riportino riferimenti specifici – l'esistenza di responsabilità disciplinari altrimenti emergenti ed accertate.

La seconda, a prescindere dalla decisione che verrà adottata dal GIP ed a parte ogni considerazione circa le indagini effettuate ed i documenti sottoposti alla cognizione del PM (allo stato sconosciuti), è inidonea a vincolare le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva che si fondano sul materiale probatorio fornito dalla Procura federale.

Infine, è bene rilevare che il precedente relativo al caso Meggiorini / Pogba si differenzia da quello odierno in quanto i profili disciplinari specifici non erano così netti ed essenziali.

Ciò in ragione – per quanto è dato leggere – delle particolari condizioni ambientali – definite “infuocate” dal GS – caratterizzanti ogni derby che avrebbero ben potuto far mal percepire le parole pronunciate, delle modalità con le quali i calciatori antagonisti erano entrati in contatto, dalla rilevata “sorta di variegata rassegna di turpiloquio calcistico” e del fatto che lo stesso Pogba, per quanto ebbe modo di riferire al rientro negli spogliatoi al Sig. Menga, tesserato per il Torino, con il quale era stretto da vincoli di amicizia, era stato raggiunto da altra ingiuria, non avente sfondo razziale.

Il complessivo esame di tali elementi, pertanto, conferma la responsabilità del Sig. Paganini per i fatti allo stesso ascritti, non essendo pensabile, infine, alla luce della gravità della reazione avuta dal Ribeiro che ne ha determinato l’espulsione, né una errata percezione di quanto pronunciato, alla luce della vicinanza tra i soggetti e della differenza semantica e fonetica delle parole pronunciate, né – se non insinuando una intuizione machiavellica del Ribeiro maturata in un frangente millesimale – che lo stesso abbia inventato di sana pianta l’offesa nella concitazione degli eventi, cosa che, peraltro, non avrebbe né evitato né mitigato il provvedimento di espulsione legittimamente adottato nei suoi confronti.

La misura della sanzione è legata alla giovane età del deferito ed al combinato disposto degli artt. 11 e 19 CGS.

Alla responsabilità del deferito consegue quella della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, co. 2, CGS, con sanzione stabilita ai sensi dell’art. 11, co. 4, CGS, appartenendo al stessa alla Lega Pro.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Paganini la squalifica per giornate 5 (cinque) da scontarsi in gare ufficiali e alla Società Aurora Pro Patria Srl l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

**(363) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA LUCI (Calciatore della Società AS Livorno Calcio Spa), Società AS LIVORNO CALCIO Spa - (nota N°. 7322/824 pf12-13/SP/blp del 15.5.2013).**

Con provvedimento del 15 maggio 2013 la Procura federale ha deferito a) il Sig. Andrea Luci, calciatore tesserato per la AS Livorno Calcio Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere alzato durante la gara Hellas Verona – Livorno Calcio il braccio sinistro con la mano chiusa a pugno verso la parte della tifoseria locale occupante il settore curva, evidenziando un atteggiamento di sfida e provocatorio potenzialmente idoneo a suscitare reazioni violente; b) la Società AS Livorno Calcio Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto l’accoglimento dell’atto di deferimento con la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Andrea Luci, calciatore tesserato per la Società AS Livorno Calcio Spa, la sanzione

dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); b) alla Società AS Livorno Calcio Spa la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

### **Motivi della decisione**

Esaminati gli atti del procedimento e le deduzioni contenute nella memoria difensiva degli incolpati, la Commissione disciplinare rileva la infondatezza del deferimento elevato dalla Procura federale che, pertanto, deve essere respinto.

Assorbente è difatti l'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla carenza di giurisdizione e competenza da parte della Commissione disciplinare.

Sul punto l'orientamento giurisprudenziale di questa Commissione è vincolante e non può essere disatteso.

I fatti in contestazione si sono verificati durante lo svolgimento della gara Hellas Verona – Livorno Calcio e pertanto, in ordine agli stessi, solamente il Giudice Sportivo poteva decidere in prima istanza, ex art. 29 CGS

Nel caso di specie quindi, aderendo al prevalente orientamento degli Organi di giustizia sportiva ( si vedano su tutti il C.U. n.69 della Corte di Giustizia Federale del 9 gennaio 2013 relativo al calciatore Iemmello ed il C.U. n.53 della stessa Corte di Giustizia Federale del 3 ottobre 2011 relativo al calciatore Sforzini), sussiste un potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, CGS, di decidere in prima istanza con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo; sui fatti verificatisi durante lo svolgimento di una gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito della stessa, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o delle segnalazioni o delle prove ex art. 35 CGS che gli pervengono.

Si tratta quindi di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita appunto al Giudice Sportivo dallo Statuto della F.I.G.C. e, conseguentemente, dal CGS

Nel caso di specie inoltre il comportamento del calciatore, Sig. Andrea Luci, era stato oggetto di segnalazione nel referto redatto dai collaboratori della Procura federale presenti allo stadio Bentegodi; e sottoposto alla cognizione del Giudice Sportivo.

### **Il dispositivo**

Per quanto sopra esposto la Commissione disciplinare respinge il deferimento in oggetto prosciogliendo i soggetti deferiti da ogni addebito e contestazione.

**(381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO - (nota N°. 7541/1067 pf12-13/SS/blp del 20.5.2013).**

Con provvedimento del 20 maggio 2013 la Procura federale ha deferito a) il Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss il 15 maggio 2013 e riportate dal sito [www.ansa.it](http://www.ansa.it) in data 15 maggio 2013 ed altresì dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" in data 16 maggio 2013, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa Sig. Michel

Platini; b) la Società U.S. Città di Palermo Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS e dell'art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto l'accoglimento dell'atto di deferimento con la conseguente declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); b) alla Società US Città di Palermo Spa, la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

### **Motivi della decisione**

Dall'esame degli atti del procedimento oltre che dalla valutazione delle prove raccolte dalla Procura federale, dopo avere ovviamente esaminato le deduzioni di cui alla memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Nell'intervista radiofonica rilasciata all'emittente Radio Kiss Kiss in data 15 maggio 2013 il Sig. Maurizio Zamparini, presidente della Società U.S. Città di Palermo Spa, ha senza dubbio alcuno espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa, Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa, Sig. Michel Platini, travalicando i limiti del legittimo diritto di critica e violando gli imprescindibili principi di lealtà e correttezza.

Nello specifico il Sig. Maurizio Zamparini, si è riferito alla persona del Presidente della Fifa, Sig. Joseph Blatter, etichettandolo come "*razzista*"; in un successivo passaggio della stessa intervista il deferito, con riferimento allo stesso Presidente della Fifa ed al Presidente della Uefa, Sig. Michel Platini ha testualmente affermato che "*...sarebbe da prenderli a calci in c... tutti e due*".

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti non possono fare venire meno la loro responsabilità disciplinare.

Sotto il profilo delle sanzioni da applicare, anche alla luce dei precedenti e degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli organi della giustizia sportiva, la Commissione Disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare, tenuto conto di quanto sopra, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

al Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Società US Città di Palermo Spa, la sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);

alla Società US Città di Palermo Spa, la sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall' Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(387) – APPELLO DELL'ASD POLISPORTIVA DUE STELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DELLA COPPA PROVINCIA NELLA S.S.2013/2014 ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U. n.87 del 22.5.2013).**

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con nota del 17 aprile 2013, segnalava alla Procura federale che la Società AP Due Stelle ASD di Brugine aveva utilizzato in otto gare del Campionato Provinciale di Terza categoria e in due gare della Coppa Provincia di Padova per Società di Terza categoria il calciatore Borella Stefano, che non aveva titolo di parteciparvi perché non tesserato per detta Società.

Si precisava in tale nota che in una gara di Campionato il calciatore, presente in distinta, non era stato impiegato e che in una delle due gare di Coppa il Giudice Sportivo aveva comminato alla Società la punizione sportiva della perdita della stessa e l'ammenda di € 52,00 per la presenza in campo del Borella.

Nel dettaglio era risultato che siffatto calciatore, tesserato nel 2011/2012 per la Società di cui trattasi, era andato in regime di svicolo dal 1° luglio 2012 e aveva partecipato alle gare sopra dette, afferenti la successiva stagione 2012/2013, senza sottoscrivere il nuovo tesseramento in favore della stessa Società.

La Procura federale, istruito il procedimento, con atto datato 8 maggio 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Stefano Borella ed i dirigenti della Società AP Due Stelle ASD, a nome Claudio Boni, Adriano Bertini e Daniele Bordigato, che avevano sottoscritto le distinte delle gare a cui aveva partecipato il Borella ed ai quali contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e 61 commi 5 e 6 NOIF.

Veniva altresì deferita la Società AP Due Stelle ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul CU n. 87 del 22 maggio 2013, resa nel contraddittorio delle parti deferite, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 23 CGS, comminava al calciatore Stefano Borella, al momento non tesserato, la squalifica per tre giornate, di cui due da scontarsi nel campionato di competenza della Società affiliata alla FIGC per la quale egli si sarebbe nuovamente tesserato ed una nella Coppa o Trofeo Regione Veneto di competenza della nuova Società; ai dirigenti le seguenti inibizioni: Claudio Boni per tre mesi, Adriano Bertini e Daniele Bordigato per mesi uno ciascuno; alla Società AP Due Stelle ASD l'ammenda di € 300,00.

La Commissione, nel contempo, preso atto che sulla residua sanzione richiesta dalla Procura federale a carico della predetta Società non si era raggiunto l'accordo per l'applicazione di sanzioni ridotte, comminava alla Società medesima la sanzione della penalizzazione di nove punti in classifica, da applicarsi quanto ad otto punti alla classifica del Campionato di Terza Categoria stagione 2012/2013, quanto ad un punto nella classifica della Coppa Provincia o Torneo Regione Veneto 2013/2014.

Avverso siffatta decisione propone reclamo la sola Società ASD Polisportiva Due Stelle, la quale chiede la totale riforma di detta decisione, da attuarsi in via principale a mezzo dell'applicazione della sola ammenda nella misura ritenuta di giustizia e, in via

subordinata, a mezzo della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Seconda Categoria Veneta della prossima stagione sportiva 2013/2014.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, che ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. E' altresì comparsa la Società reclamante, la quale ha insistito nell'accoglimento delle precisate conclusioni.

La Commissione osserva quanto segue.

La reclamante censura la decisione per aver applicato il principio dell'automatismo, comminando per ogni gara irregolare un corrispondente punto di penalizzazione in classifica, finendo così per violare l'ulteriore principio di proporzionalità e congruità della sanzione. Evidenzia che in casi analoghi era stata applicata la sola ammenda e che, nello specifico, essa reclamante era stata indotta in errore dallo stesso calciatore Borella, il quale, già tesserato con la reclamante nella precedente stagione sportiva 2011/2012, non si era accorto di essere andato in regime di svincolo e che pertanto occorre un nuovo tesseramento. Aggiunge che non vi è stata perequazione tra le sanzioni inflitte ai tesserati e la sanzione comminata alla Società e che, peraltro, l'apporto che il calciatore le aveva dato in campo era stato minimale e che, anche per questo ulteriore aspetto, la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica era da considerarsi abnorme.

Così riassunte le ragioni della reclamante, non può dubitarsi che l'indirizzo costantemente seguito da questa Commissione nella materia oggetto del presente procedimento sia stato quello di commisurare la sanzione alla gravità della violazione, senza ricorrere al principio dell'automatismo, nel senso richiamato dall'attuale reclamante.

Tanto premesso, un metro di giudizio può essere ricavato dai risultati conseguiti sul campo dalla Società reclamante.

Delle dieci gare contestate (otto di Campionato e due di Coppa), in una di Campionato, il calciatore Borella, inserito nella distinta, non venne utilizzato; quattro di Campionato furono vinte; due di Campionato furono perse; una di Campionato venne pareggiata; una di Coppa venne vinta; l'altra di Coppa fu persa.

Appare pertanto equo limitare i punti di penalizzazione in classifica al numero delle gare dal risultato favorevole per la Società reclamante, di guisa che siffatta penalizzazione può essere ridotta da otto a cinque punti, da scontarsi nella classifica del Campionato della stagione sportiva 2012/2013 per il principio della maggiore afflittività della pena, confermando il punto di penalizzazione in classifica per la Coppa Provincia o per il Torneo Regione Veneto della prossima stagione sportiva 2013/2014.

Con il che deve ritenersi disapplicato il principio dell'automatismo, sostanzialmente seguito dal Giudice di primo grado ed applicato l'alternativo principio della decisione secondo equità.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il reclamo e, per l'effetto, riduce a 5 (cinque) i punti di penalizzazione a carico della Società AP Due Stelle ASD da applicarsi alla classifica del Campionato di Terza Categoria 2012/2013; conferma per il resto l'impugnata decisione.

Nulla per la tassa non versata.

**(400) – APPELLO DELLA POL. D. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA NELLA S.S. 2012/2013 E LE SQUALIFICHE E INIBIZIONI NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI LORENZO CAPPETTI,**

**PACIFICO MARZIALI, PIETRO ANTONIO BILLI, PIERGIUSEPPE MARESCHI, UBALDO SARALLI, CRISTIANO BALLANTI, MICHELE FOSSATI ▪ (Delibera CDT presso il C.R. Lazio – C.U. n.234 del 22.5.2013 ).**

La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul CU n. 234/L.N.D. del 22 maggio 2013, accoglieva il deferimento della Procura federale dell'8 maggio precedente e comminava le seguenti sanzioni: al calciatore Lorenzo Cappetti la squalifica per tre giornate; ai dirigenti della Società Ischia di Castro di appartenenza del suddetto calciatore, a nome Pacifico Marziali, Pietro Antonio Billi, Piergiuseppe Mareschi, Ubaldo Saralli, Cristiano Ballanti e Michele Fossati la inibizione, rispettivamente per ciascuno dal primo all'ultimo, di mesi 4, di mesi 2, di giorni 15, di giorni 45, di mesi 1, di giorni 15; alla Società Ischia di Castro la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013 nel campionato di competenza (Promozione) e l'ammenda di € 800,00.

Il fatto da cui aveva tratto le mosse il deferimento era così sintetizzabile: il calciatore Cappetti, squalificato per 2 gare (sanzione pubblicata sul CU del 17 maggio 2012), aveva scontato la prima giornata di squalifica nella successiva gara di Campionato Juniores Regionale della Società Montefiascone per la quale era all'epoca tesserato, ma non aveva scontato la seconda, perché, avendo cambiato Società, per l'appunto l'Ischia di Castro, egli avrebbe dovuto scontarla, a mente dell'art. 22 comma 6 CGS, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società di appartenenza e non nel Campionato Juniores Regionale, così come l'Ischia di Castro aveva ritenuto che fosse.

Il Cappetti, con in dosso siffatta residuale squalifica, aveva partecipato in posizione irregolare a 26 gare del Campionato di Promozione disputate dalla suddetta Società, determinando così il suo deferimento, unitamente ai dirigenti accompagnatori della squadra, che, sottoscrivendo le distinte delle gare di cui sopra, avevano dichiarato che tutti i calciatori ivi elencati, e quindi anche il Cappetti, prendevano parte ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza.

Di qui nasceva il deferimento e maturava la decisione di che trattasi, avverso la quale ricorrono tutte le persone deferite, unitamente alla Società Ischia di Castro.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la totale conferma della decisione impugnata.

Sono altresì comparsi i deferiti, assistiti dal nominato difensore, i quali, illustrate le proprie difese, hanno concluso per la revoca, totale o parziale, della decisione.

La Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Mareschi, Cristiano Bellanti e Michele Fossati, rispettivamente inibiti per giorni 15, mesi 1 e giorni 15. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 CGS, per quel che qui interessa, non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, che non si rinviene nel caso in esame, i provvedimenti disciplinari concernenti la inibizione per dirigenti fino ad un mese.

Pertanto, il capo della decisione impugnata che è relativo ai tre nominati dirigenti è a tutti gli effetti definitivo.



Il ricorso dei restanti deferiti Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio Belli e Ubaldo Saralli, nonché della Società Polisportiva Ischia di Castro è suscettibile di essere esaminato nel merito.

Pacifico la circostanza che il calciatore Lorenzo Cappetti, squalificato per 2 gare del Campionato Juniores Regionale ancorché era tesserato per la Società Montefiascone, aveva scontato solo la prima delle due giornate di squalifica, il problema che si pone alla cognizione di questa Commissione è il verificare, nell'ottica dell'art. 22 comma 6 CGS, se la seconda giornata di squalifica doveva essere scontata nel corrispondente Campionato Juniores Regionale disputato dalla Società Ischia di Castro, nuova Società di appartenenza del calciatore, come sostengono i ricorrenti, oppure nella prima gara ufficiale della prima squadra di detta Società, come è stato deliberato dalla Commissione Territoriale.

L'interpretazione della norma sopra richiamata depone a favore di tale statuizione, nel senso che il calciatore sanzionato, che abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, deve scontare la squalifica, in deroga al comma 3 dello stesso articolo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società o della nuova categoria di appartenenza in casi di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Il calciatore Cappetti, pertanto, avrebbe dovuto scontare la residuale squalifica nella gara di siffatta natura disputata dalla Società Ischia di Castro, alla quale egli aveva invece partecipato, inficiando così la regolarità non solo di detta gara, ma anche delle successive, sino al totale di 26 gare, tutte disputate dal calciatore in costanza di squalifica e quindi in posizione irregolare.

La tesi dei ricorrenti che alcuna violazione dell'art. 22 comma 6 CGS si sarebbe concretizzata, in quanto la squalifica del calciatore era stata scontata nello stesso Campionato Juniores Regionale nella quale essa era maturata, non appare fondata, oltre ad essere rimasta indimostrata.

Infatti, il comma 6 art. 22 CGS costituisce deroga della norma contenuta nel precedente comma 3, per il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontarla nelle gare ufficiali della squadra in cui militava quando era avvenuta la violazione che aveva determinato il provvedimento, mentre il comma 6, a differenza del comma 3, riguarda il calciatore che abbia cambiato Società e che deve scontare la squalifica con la nuova Società per le residue giornate in cui quest'ultima disputa gare ufficiali con la prima squadra.

Per cui il capo del ricorso di che trattasi deve essere respinto.

I ricorrenti censurano altresì la decisione per essere state comminate ai dirigenti ed alla Società sanzioni eccessive e prive comunque di perequazione tra quelle inflitte ai dirigenti e quelle inflitte alla Società.

Anche siffatto capo del ricorso non appare fondato.

Evidenziato che i dirigenti sono stati deferiti e sanzionati perché, in quanto quali accompagnatori della squadra, sottoscrivendo le distinte – gara, avevano dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Cappetti vi partecipavano sotto la responsabilità della Società e quindi anche della loro, non può revocarsi in dubbio che la entità delle inibizioni ha tenuto conto del numero delle distinte sottoscritte, mutando così di intensità secondo l'equo apprezzamento del primo Giudice, che non può non essere condiviso.

Altrettanto congrua risulta essere la duplice sanzione irrogata alla Società Ischia di Castro della penalizzazione di 15 punti in classifica e dell'ammenda di € 800,00.

Con le 26 gare inficiate dalla irregolare partecipazione ad esse del calciatore squalificato, la Società aveva ottenuto sul campo 31 punti, per cui la sanzione della penalizzazione dei 15 punti in classifica, visti il numero delle gare e l'entità dei risultati conseguiti, appare svincolata da ogni automatismo ed ispirata, anche in questo caso, ad equità.

Uguualmente dicasi per l'ammenda, che, in casi rilevanti come è quello in esame, può essere comminata in unione alla penalizzazione ai sensi dell'art. 18 comma 1 incisi B e G CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Pierluigi Mareschi, Cristiano Bellanti e Michele Fossati; respinge il ricorso proposto da Lorenzo Cappetti, Pacifico Marziali, Pietro Antonio Belli, Ubaldo Saralli, nonché dalla Società Polisportiva Ischia di Castro.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

**Publicato in Roma il 7 giugno 2013.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete